



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Risoluzione n. 3 del 2 marzo 2010

Disposizioni in ordine allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di competenza del Presidente della Commissione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo

Prot. n. 1705/10/II

Nella seduta del 2, 3. 2010 composta come da verbale in pari data;

udito il Relatore, Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione,

- **considerato** che l'art. 2, II comma del D. Lgs. n. 545/92 dispone che *Il presidente della commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età;*
- **considerato** ancora che è sorta questione se il Presidente facente funzione della Commissione possa svolgere anche quelle attività giurisdizionali che la legge riserva al Presidente della Commissione e, in particolare, se possa emanare il decreto di sequestro o di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 22, IV comma del D. Lgs. n. 472/97 e il decreto di sospensione dell'atto impugnato di cui all'art. 47, III comma del D. Lgs. n. 546/92;
- **ritenuto** che al riguardo la Corte Costituzionale ha affermato (*ex pluribus 24 marzo 1977 n. 52*) che è esigenza costituzionalmente rilevante ... quella della continuità e della prontezza delle funzioni giurisdizionali e la Corte di Cassazione ha aggiunto (da ultimo SS.UU. 9.10.2009 n. 21466) che non è ammissibile, nel nostro sistema costituzionale, che il diritto del cittadino di far valere in giudizio i propri diritti, resti sospeso a tempo indeterminato.. e che deve necessariamente essere individuato nell'ordinamento il modo per assicurare, senza soluzione di continuità, l'esercizio della funzione


giurisdizionale in tutti i suoi ambiti; o, quantomeno, deve essere privilegiata qualsiasi soluzione interpretativa che, sul piano sistematico, consenta di ovviare al rischio di paralisi della giurisdizione;

- **ritenuto** altresì che, alla luce delle pronunce appena citate, le quali affermano la presenza del principio costituzionale della prontezza e continuità delle funzioni giurisdizionali, non possa sussistere, nell'ambito processuale tributario una *vacatio*, non prontamente colmabile, delle funzioni giurisdizionali del Presidente della Commissione Tributaria e che, pertanto, sia necessario ricercare un criterio atto ad individuare quale sia il soggetto che debba sostituire il Presidente della Commissione in dette funzioni, in caso di assenza o di impedimento di esso;
- **considerato** che l'unica norma utile al riguardo risulta essere quella di cui al II comma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 545/92, la quale individua il soggetto che deve sostituire il Presidente della Commissione nelle funzioni non giurisdizionali;
- **ritenuto** che tale norma possa esser utilizzata anche per individuare il soggetto che sostituisca il Presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, e ciò per ragioni di economia ed efficienza, atteso che sembra logico e coerente che il Presidente cosiddetto facente funzioni svolga sia le funzioni non giurisdizionali che quelle giurisdizionali del Presidente della Commissione;
- ritenuta la necessità di provvedere,

dispone

che in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione le funzioni giurisdizionali ad esso attribuite sono svolte dal Presidente facente funzione di cui all'art 2, II comma del D. Lgs. n. 545/92.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e



ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

